

FONDO PENSIONE MULTIFOND
STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 11 MAGGIO 2023

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 – DENOMINAZIONE – FONTI ISTITUTIVE - DURATA – SEDE E RECAPITI
- Art. 2 – FORMA GIURIDICA
- Art. 3 – SCOPO

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ D’INVESTIMENTO

- Art. 4 – REGIME DEL FONDO
- Art. 5 – DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE
- Art. 6 – SCELTE D’INVESTIMENTO
- Art. 7 – SPESE

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – CONTRIBUZIONE
- Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.
- Art. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
- Art. 11 – EROGAZIONE DELLA RENDITA
- Art. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.
- Art. 13 – ANTICIPAZIONI
- Art. 13-bis – PRESTAZIONI ACCESSORIE

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – ORGANI DEL FONDO
- Art. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
- Art. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI
- Art. 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 19 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

Art. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 22 – PRESIDENTE

Art. 23 – COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE

Art. 24 – COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

Art. 25 – COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 26 – DIRETTORE GENERALE

Art. 27 – FUNZIONI FONDAMENTALI

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – INCARICHI DI GESTIONE

Art. 29 – CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 30 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 – SISTEMA DI CONTABILITÀ

Art. 32 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Art. 33 – MODALITÀ DI ADESIONE

Art. 34 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI E DEI BENEFICIARI

Art. 35 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

Art. 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 – MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 38 – CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 39 – RINVIO

STATUTO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 DENOMINAZIONE – FONTI ISTITUTIVE - DURATA – SEDE E RECAPITI

1.1. È costituito il Fondo pensione denominato MULTIFOND, CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO – FONDO PENSIONE, in forma abbreviata "MULTIFOND" (di seguito denominato “FONDO”).

1.2. Il FONDO ha durata fino al 31 dicembre 2100, prorogabile con delibera dell'Assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

1.3. Il FONDO ha sede in Firenze.

1.4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del FONDO è multifond@pec.it.

Art. 2 – FORMA GIURIDICA

Il FONDO ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1366.

Art. 3 – SCOPO

Il FONDO ha lo scopo di consentire agli associati beneficiari di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine il FONDO provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli associati e alla erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il FONDO non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ D’INVESTIMENTO

Art. 4 – REGIME DEL FONDO

Il FONDO è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del FONDO è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE

5.1. Al FONDO partecipano:

- a. in qualità di “associati ordinari” le imprese e/o enti datori di lavoro subordinato o assimilato che ne facciano, per iscritto, espressa richiesta e questa venga accolta dal Consiglio di Amministrazione del FONDO;
- b. in qualità di “associati beneficiari”:
 - tutti i prestatori di lavoro subordinato o assimilato dei rispettivi datori di lavoro - associati ordinari - che volontariamente hanno aderito;

- tutti i prestatori di lavoro subordinato o assimilato che facciano richiesta di conservazione della posizione individuale presso il fondo che cessino di lavorare presso l'azienda aderente al fondo ovvero non risultino più ricompresi nel perimetro di applicazione di Multifond a seguito di operazioni societarie relative all'azienda di appartenenza, con eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro, limitatamente ai soli lavoratori già iscritti a Multifond;

c. in qualità di "beneficiari" i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

5.2. L'adesione al FONDO è libera e si esercita con le modalità stabilite all'art. 33.

5.3. L'adesione al FONDO è realizzata anche tramite il solo conferimento tacito del TFR.

Art. 6 – SCELTE D'INVESTIMENTO

6.1. Il FONDO gestisce le proprie risorse attraverso convenzioni con Imprese assicurative di cui all'articolo 2 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, la cui selezione è condotta secondo le istruzioni adottate dalla Covip. La politica di investimento relativa all'unico comparto del Fondo, le relative caratteristiche e il profilo di rischio/rendimento è descritto nella Nota informativa.

6.2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.

Art. 7 - SPESE

7.1. L'iscrizione al FONDO comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico degli associati ordinari in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti associati al FONDO;

a.2) direttamente a carico degli associati beneficiari che hanno perso il requisito di partecipazione al FONDO ed esercitano l'opzione di cui al successivo articolo 12, comma 2, lett. e);

a.3) indirettamente a carico degli associati beneficiari in misura percentuale sui contributi versati e/o sui rendimenti annuali;

La misura di tali spese sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

b) spese relative alla fase di erogazione della rendita, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate;

c) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie, secondo quanto stabilito dalle fonti istitutive;

d) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, da applicarsi in cifra fissa su ogni singola rata, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate.

7.2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

7.3 L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite tra gli associati le eventuali differenze tra le spese gravanti sugli associati e i costi effettivamente sostenuti dal FONDO, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – CONTRIBUZIONE

8.1. Il finanziamento del FONDO può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

8.2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori iscritti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "Decreto".

8.3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, l'associato beneficiario determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

8.4. È prevista la destinazione al FONDO del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al FONDO.

8.5. L'adesione al FONDO realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al FONDO, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

8.6. In costanza del rapporto di lavoro l'associato beneficiario ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al FONDO. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al FONDO.

8.7. L'associato beneficiario può decidere di proseguire la contribuzione al FONDO oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8.8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'associato beneficiario secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il FONDO di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

9.1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun associato beneficiario, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre

forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, è ridotta da eventuali riscatti e anticipazioni.

9.2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'associato beneficiario e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

9.3. La posizione individuale viene rivalutata in base a quanto previsto dalle polizze assicurative stipulate dal FONDO ai sensi del precedente art. 6.

9.4. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il FONDO sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'associato beneficiario.

Art. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

10.1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'associato beneficiario, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'associato beneficiario che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8.9 ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

10.2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'associato beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10.3. L'associato beneficiario, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

10.4. L'associato beneficiario, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

10.5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'associato beneficiario può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

10.6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'associato beneficiario ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione

individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

10.7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10.8. L'associato beneficiario ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'associato il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10.9. L'associato beneficiario che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data associato a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10.10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

10.11. L'associato beneficiario che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – EROGAZIONE DELLA RENDITA

11.1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

11.2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'associato beneficiario è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

11.3. L'associato beneficiario può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.

12.1. L'associato beneficiario può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al FONDO

12.2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'associato beneficiario che perda i requisiti di partecipazione al FONDO può:

- a) trasferire la posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, cui l'interessato possa accedere in relazione alla nuova attività lavorativa;

- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto l'intera posizione individuale maturata;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il FONDO, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il FONDO informa l'associato beneficiario della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui alla precedente lettera d).

12.3. In caso di decesso dell'associato beneficiario prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al FONDO.

12.4. Al di fuori dei predetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

12.5. Il FONDO provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'associato beneficiario con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il FONDO richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

12.6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al FONDO.

Art. 13 - ANTICIPAZIONI

13.1. L'associato beneficiario può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualunque momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

13.2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

13.3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

13.4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

13.5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'associato beneficiario e in qualsiasi momento.

13.6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13.7. Il FONDO provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte degli iscritti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il FONDO richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis – PRESTAZIONI ACCESSORIE

13-bis.1. Il FONDO prevede inoltre a favore degli associati beneficiari prestazioni accessorie contro i rischi di premorienza e invalidità.

13-bis.2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al FONDO secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

13-bis.3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.

13-bis.4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante convenzioni con imprese di assicurazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – ORGANI DEL FONDO

Sono Organi del FONDO:

- il Presidente ed il Vice Presidente
- l'Assemblea dei Delegati

- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci
- il Direttore Generale
- le Funzioni Fondamentali

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

15.1. L'Assemblea dei Delegati è formata da trenta componenti (di seguito denominati "Delegati"), dei quali quindici in rappresentanza degli associati beneficiari e quindici in rappresentanza degli associati ordinari, eletti sulla base del Regolamento elettorale adottato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del FONDO, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.

15.2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva lista di appartenenza, secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

16.1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria

16.2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- nomina i membri del Collegio dei Sindaci;
- determina l'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del FONDO;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

16.3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento del FONDO;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

17.1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun Delegato e a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al FONDO dai predetti soggetti. In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui sopra potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea dei Delegati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può essere altresì convocata in più luoghi contemporaneamente che siano dotati di sistemi di comunicazione a distanza che permettano la partecipazione e l'identificazione di tutti gli intervenuti e la sicurezza delle comunicazioni.

17.2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

17.3. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

17.4. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea dei Delegati elegge il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Delegati designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

17.5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita in prima convocazione, l'avviso di convocazione di cui al comma 1 del presente articolo conterrà anche la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

17.6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del FONDO l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

17.7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

17.8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori.

17.9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

18.1. Il FONDO è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di sei

a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea dei Delegati, anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari e l'altra metà in rappresentanza degli associati ordinari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.

18.2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: gli Amministratori in rappresentanza degli associati beneficiari vengono espressi con il metodo elettivo dai Delegati in rappresentanza di questi ultimi; gli Amministratori in rappresentanza degli associati ordinari vengono eletti dai Delegati in rappresentanza di questi ultimi. Sono nominati Consiglieri di Amministrazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

18.3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

18.4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il FONDO la carica di Sindaco.

18.5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

18.6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 – CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

19.1. Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più amministratori tra quelli eletti dai delegati in rappresentanza degli associati beneficiari, subentrano nel loro incarico, nell'ordine, i primi dei non eletti. Laddove cessino dall'incarico uno o più membri eletti dai Delegati in rappresentanza degli associati ordinari subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti.

19.2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

19.3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché provveda a nuove elezioni.

19.4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Delegati da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

19.5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

20.1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del FONDO che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.

20.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del FONDO comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani di emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione assicurativa;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del FONDO e i presidi di sicurezza informatici;
- invia alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del FONDO e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- nomina il Direttore Generale;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- definisce le modalità operative di reintegro della posizione individuale dell'associato beneficiario in caso di mancato o ritardato versamento del datore di lavoro
- stabilisce misure di trasparenza nei rapporti con gli associati in particolare per quanto riguarda l'informazione periodica sull'andamento amministrativo e finanziario delle posizioni previdenziali individuali, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente;
- adegua la normativa statutaria in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, sottoponendole all'Assemblea dei Delegati, alla prima riunione utile;
- redige il bilancio annuale e la relazione da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FONDO, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- stabilisce la misura delle quote sociali annuali, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

21.1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale.

21.2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

21.4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il FONDO per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più Amministratori.

21.6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

21.7. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – PRESIDENTE

22.1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti gli associati ordinari e quelli rappresentanti gli associati beneficiari.

22.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

22.3. Il Presidente del Fondo:

- a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
- e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di Vigilanza;
- f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;

g) riferisce a Covip sulle vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, e sui provvedimenti ritenuti necessari.

22.4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità d'anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23 – COLLEGIO DEI SINDACI – CRITERI DI COSTITUZIONE

23.1. Il Collegio dei sindaci è costituito da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei Delegati, anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari e l'altra metà in rappresentanza degli associati ordinari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.

23.2. I Sindaci in rappresentanza degli associati beneficiari sono espressi col metodo elettivo da parte dei Delegati in rappresentanza degli associati beneficiari medesimi. Sono nominati Sindaci i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età. I Sindaci in rappresentanza degli associati ordinari vengono eletti dai Delegati in rappresentanza di questi ultimi.

23.3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

23.4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

23.5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il FONDO la carica di Amministratore.

23.6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

23.7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

23.8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

23.9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 – COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

24.1. Il collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal FONDO e sul suo corretto funzionamento.

24.2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

24.3. Al Collegio dei Sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.

24.4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del FONDO.

24.5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere

sull'equilibrio del FONDO nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

24.6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del FONDO e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – COLLEGIO DEI SINDACI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

25.1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

25.2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire i controlli, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio o, in sua assenza, il sindaco più anziano di età.

25.3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.

25.4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

25.5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

25.6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

25.7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al FONDO, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

25.8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – DIRETTORE GENERALE

26.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

26.2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del FONDO, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo

allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

26.3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

26.4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - FUNZIONI FONDAMENTALI

27.1. Nell'ambito del sistema di governo del FONDO sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

27.2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

27.3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – INCARICHI DI GESTIONE

Le risorse finanziarie del FONDO destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante contratti di assicurazione stipulati con imprese di assicurazione di cui al D.lgs. 209/2005.

Art. 29 – CONFLITTI DI INTERESSE

La gestione del FONDO è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

30.1. Il FONDO cura la gestione amministrativa; in particolare al FONDO compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati beneficiari;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli associati e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

30.2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

30.3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

30.4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del FONDO e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – SISTEMA DI CONTABILITÀ

31.1. Il Consiglio di Amministrazione del FONDO cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

31.2. Le scritture contabili, il bilancio del FONDO e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

32.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

32.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

32.3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del FONDO durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché i delegati possano prenderne visione.

32.4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del FONDO.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Art. 33 – MODALITÀ DI ADESIONE

33.1. L'adesione al FONDO avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente

33.2. All'atto dell'adesione il FONDO verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

33.3. L'associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al FONDO.

33.4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del FONDO; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. Alla domanda di adesione dell'associato ordinario deve

essere allegata copia del Contratto collettivo, dell'Accordo o del Regolamento aziendale in conformità ai quali l'adesione è richiesta.

33.5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del FONDO e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

33.6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il FONDO, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'associato beneficiario l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

33.7. L'associato beneficiario perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli associati, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI E DEI BENEFICIARI

34.1. Il FONDO mette a disposizione degli associati la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del FONDO. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

34.2. Il FONDO fornisce agli associati e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

Il FONDO definisce le modalità attraverso le quali gli associati e i beneficiari possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli associati nella Nota informativa.

Art. 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra Associati e tra questi e il FONDO o suoi Organi, saranno sottoposte ad arbitrato rituale. Il Collegio sarà formato da tre membri di cui i primi due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in caso di mancato Accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze; essi giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura. I compensi agli Arbitri sono posti a carico della parte soccombente. Il loro lodo sarà inappellabile.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 – MODIFICA DELLO STATUTO

37.1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del FONDO e sono sottoposte all'approvazione della COVIP.

37.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

37.3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 – CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

38.1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il FONDO si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del FONDO.

38.2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del FONDO a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

38.3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del FONDO nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del FONDO.

38.4. In caso di liquidazione del FONDO, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.